

DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

1 | 2021

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)- . - Pisa : IUS-Pisa university press, 2019- .
- Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofia del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

uc3m

Universidad
Carlos III
de Madrid

La pubblicazione di questo numero di Diacronia è stata resa possibile da un finanziamento del Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad Carlos III de Madrid (Convocatoria 2020 de ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas y workshops).

© Copyright 2021 IUS - Pisa University Press srl
Società con socio unico Università di Pisa
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa
Tel. + 39 050 2212056 - Fax + 39 050 2212945
press@unipi.it
www.pisauniversitypress.it

ISSN 2704-7334

ISBN 978-88-3318-103-5

layout grafico: 360grafica.it

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org

Direttore

Tommaso Greco

Comitato di direzione

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Andrea Porciello, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

Consiglio scientifico

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Vincenzo Omaggio, Claudio Palazzolo, Baldassare Pastore, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Anna Pintore, Geminello Preterossi, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

Comitato dei referees

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Daniele Cananzi, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Corrado Del Bò, Filippo Del Lucchese, Francesco Ferraro, Tommaso Gazzolo, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Gianmarco Gometz, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

Redazione

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

Sede

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

Condizioni di acquisto

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

Per ordini e sottoscrizioni abbonamento

Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it

Indice

Filosofia del derecho e historia: cuestionones metodológicas

a cura di Francisco Javier Ansuátegui Roig

Non solo i classici? La questione dell'invisibilità nella storia della filosofia del diritto
Thomas Casadei.....13

Appunti per una riflessione 'discronica' su potere e obbedienza: da Arendt a Epicuro
Lorenzo Milazzo.....45

βία: storie (filosofiche) del diritto
Francesco Mancuso.....81

Un classico dei classici della filosofia giuridica. Schmitt e Olivecrona lettori di Locke
Ilario Belloni.....117

Il diritto come fatto. Prime notazioni su Vico e la filosofia giuridica tra Otto e Novecento
Valeria Marzocco.....141

Las teorías críticas en la historia de los derechos humanos
María del Carmen Barranco Avilés.....163

Historia, memoria y justicia transicional
Cristina García Pascual.....189

Gli inizi di una visione storica del mondo nella filosofia del Novecento
Adriano Ballarini.....217

Saggi

Legge e giusto mezzo: la filosofia del diritto di Mosè Maimonide
Lucia Corso, Cosimo Nicolini Coen.....235

Tra antiquari e orologiai. Filosofia del diritto e dimensione storica
Andrea Porciello.....267

Note

La teologia politica moderna
Vincenzo Omaggio.....295

Per un'eredità del pluralismo classico. Politica e diritto in Romano, Schmitt e Mortati
Pier Giuseppe Puggioni.....311

Questo fascicolo di Diacronia è dedicato a Franco Bonsignori in occasione del suo ottantesimo compleanno

IL DIRITTO COME *FATTO*. PRIME NOTAZIONI SU VICO E LA FILOSOFIA GIURIDICA TRA OTTO E NOVECENTO

Valeria Marzocco

Abstract

The reception of Vico's thought in legal culture allows scholars to question the different perspectives in which a classic shows its crucial role in specific times. Among the general *renaissance* of Vico during the eighteenth century, the legal philosophical movement inspired by scientific positivism provides an opportunity to investigate law as a fact, recalling some of Vico's deep ideas about laws and institutions. The essay aims to discuss this tradition, considering its developments during the twentieth century.

Keywords

Law; Fact; Scientific positivism; Vico.

Latinis verum et factum
reciprocantur, seu, ut Scholarum
vulgus loquitur, convertuntur.

G. Vico, *De Antiquissima Italarum Sapientia* (1710)

1. Un classico «inattuale»

Nel corso del Novecento, l'interesse per il pensiero di Vico ha assecondato inclinazioni e prospettive teoriche diverse¹, per le quali è fuor di dubbio che le tesi crociane d'inizio secolo abbiano rappresentato un paradigma per la cultura italiana della prima parte del secolo. Ben prima di questa lettura, e ancora prima di quelle strategie interpretative che, nell'intento di superarne le strettoie, avrebbero riversato sulla pagina vichiana una ricerca che ha contribuito a farne intuire il patrimonio inesauribile di suggestioni, Vico era stato *Autore* del secolo decimonono. La tesi che Croce stesso aveva imposto², facendone il preconizzatore dell'umore di un secolo, indica una traccia d'indagine ancora aperta, soprattutto quando ci si impegni a ricercare l'influenza che le idee vichiane ebbero nel campo degli studi giuridici.

Nella bibliografia attualmente disponibile, il tema del vichismo giuridico-politico rappresenta un segmento di indagine certamente assai esplorato. Per la sua natura, la questione però sfugge ad analisi di tipo sistematico, in ragione delle difficoltà ricostruttive, anche di tipo filologico, cui il pensiero di Vico si espone. Oltre a ciò, vi è un ulteriore elemento di complessità nell'approccio al Vico giuridico, e si tratta di un problema che riguarda il metodo che possa adottarsi per condurre un'indagine su questi aspetti.

¹ Per il panorama degli studi su Vico nel Novecento, utile strumento di ricerca è quello delle *bibliografie vichiane* inaugurate con l'inizio, nel 1948, della raccolta e della schedatura degli studi di Vico e su Vico: M. Donzelli, *Contributo alla bibliografia vichiana (1948-1970)*, Guida, Napoli 1973. A essa, nel corso del secolo e, ancora, negli ultimi anni, sono seguiti repertori curati dal «Bollettino del Centro di Studi vichiani»: cfr., da ultimo, A. Scognamiglio, *Nono contributo alla bibliografia vichiana (2011-2015)*, in *Studi Vichiani*, Nuova serie diretta da G. Cacciatore, M. Sanna, F. Tessitore, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2018.

² La filosofia di Vico, nelle idee di Croce, è «reazione al presente per riattaccarsi alla tradizione dell'antichità e del rinascimento; rivoluzione contro il presente e il passato per fondare quell'avvenire, che si chiamerà poi, cronologicamente, secolo decimonono»: B. Croce, *Il pensiero di Giovanbattista Vico* (1911), Edizione nazionale delle Opere di Benedetto Croce, Bibliopolis, Napoli 1997, p. 262.

Com'è stato osservato, l'influenza della pagina vichiana nella riflessione giuridica e politica si confronta, soprattutto in determinate stagioni della storia del pensiero, con una «leggenda», la quale ha consolidato la percezione di una scarsa o quantomeno sporadica familiarità che giuristi e filosofi ebbero dell'opera del filosofo napoletano. Il mandato a verificare l'effettiva conoscenza di Vico negli studi giuridici italiani non appare esaurire il problema metodologico che la questione della tradizione vichiana e delle sue interpretazioni giuridiche pone³.

Nella ricerca sulla cultura settecentesca, è senz'altro vero che una tale prospettiva abbia contribuito a far emergere un Vico conosciuto e discusso negli ambienti in cui prendevano corpo le dottrine giuridiche e politiche, soprattutto meridionali⁴. È stato privilegio di questi stessi studi far intravedere almeno un altro diverso approccio alla presenza di Vico nella sensibilità dei giuristi, certamente più difficile, perché più fortemente connotato dal filtro delle sensibilità teoriche alle quali, di volta in volta, il pensiero di Vico si è prestato nel tempo. Se, così, vi è il tema dei «motivi vichiani» esplicitamente presenti in autori come Gianone, Romagnosi, Muratori, permane altresì un Vico lasciato 'oscuro' nel suo contributo complessivo, impiegato in ragione della sua strutturale «inattualità», che non è meno meritevole di attenzione⁵. Diversamente da ciò che si potrebbe esser portati a ritenere dinanzi ad un *classico* come Vico, ciò apre uno spazio di lavoro per il quale l'approccio filologico, certamente non prescindibile al cospetto della difficile pagina del filosofo napoletano, non riesce a rappresentarsi come l'unico metodo che occorre adottare.

³ Ad avviso dello stesso Tessitore (F. Tessitore, *Momenti del vichismo giuridico-politico nella cultura meridionale*, in «Bollettino del Centro di Studi vichiani», [1976], 1, p. 77), «i riferimenti sono tanto frequenti, insistenti, così premurosamente solleciti di trovare in Vico il “nume tutelare” delle tesi più diverse e disparate, da indurre lo storico alla massima cautela».

⁴ E. Nuzzo, *Vico nel Settecento: Vico tra gli illuministi?*, in «Bollettino del Centro di Studi vichiani», (2018), 48, pp. 59-66.

⁵ F. Tessitore, *Momenti del vichismo giuridico-politico*, cit., p. 77.

Il tema della recezione vichiana nella cultura dei giuristi va affrontato muovendo da questo problema metodologico, e dalle distinte questioni che da esso discendono. In special modo con riguardo al Vico assorbito, ma spesso non discusso dai giuristi, si trova scarso conforto in un modello ricostruttivo che talvolta si adotta nello studio di un *classico*: piuttosto che in tradizioni di lettura consolidate, viene in evidenza la *funzione* cui la pagina classica si presta, in rapporto ai modelli interpretativi emergenti in una determinata cultura, e con riguardo allo specifico valore che essa assume come strategia di emersione e consolidazione delle principali sensibilità che la percorrono.

Alla luce di quanto si è accennato, non è ambizione di queste prime annotazioni affrontare l'amplissima questione del vichismo giuridico, che si sviluppa su molte dimensioni e sfugge certamente a ogni pretesa di completezza, almeno in questa sede. Si tratterà, piuttosto, di assumere un perimetro d'indagine circoscritto, dal quale formulare considerazioni che hanno lo scopo di mostrare un Vico *in controluce*, su cui la filosofia del diritto tra XIX e XX secolo pare affidare parte dei propri sforzi di teorizzazione, in una stagione delicata della storia della disciplina in cui è in questione la definizione dei canoni epistemologici della sua ricerca.

Più nel dettaglio, ci si concentrerà sull'indirizzo positivistico (filosofico e scientifico) che si accredita in Italia nella seconda metà dell'Ottocento, un movimento nel quale prende corpo una specifica traiettoria del vichismo giuridico che trova il proprio centro nella teorizzazione circa la natura sociale del fatto giuridico.

Ciò su cui queste pagine si concentreranno riguarda una traiettoria del vichismo giuridico che *precede e attraversa* l'irruzione, nel 1911, del paradigma interpretativo crociano. Ancor prima che Croce facesse del pensiero di Vico la condizione «per sentire italianamente la moderna filosofia pur pensandola cosmopoliticamente»⁶, nella filosofia giuridica italiana prendeva corpo un *sentimento* vichiano che contri-

⁶ B. Croce, *La filosofia di Giambattista Vico*, Avvertenza, cit., p. 10.

buisce a gettare nuova luce su quella interpretazione crociana, la quale lo volle autore che «fu né più né meno che il secolo decimonono in germe»⁷.

2. Vico positivista?

Nonostante la bibliografia sulla recezione vichiana in ambito giuridico costituisca ormai un autentico *mare magnum*, l'Ottocento è presentato diffusamente dalla storiografia come il secolo che celebra una consolidata attenzione per il Vico *iureconsultus*, il quale, dopo aver ispirato già la scienza della legislazione settecentesca⁸, fa ora da richiamo per il consolidarsi di ulteriori campi del riformismo giuridico, tra cui spiccano le dottrine delle istituzioni giudiziarie⁹. Meno frequentata è, invece, un'indagine concentrata su di un'ulteriore e diversa traccia del vichismo ottocentesco, che, ancora ponendosi come anticipazione di un secolo, guadagna una sua specifica rilevanza nel campo di quella riflessione giusfilosofica impegnata ad accoglierne le sollecitazioni nel quadro articolato delle sensibilità espresse dalle varie scuole che animano il panorama italiano¹⁰.

È certamente vero che, nel corso dell'Ottocento, secolo che è, come Croce ha scritto, fatalmente chiamato a inverare le intuizioni vichiane,

⁷ B. Croce, *La filosofia di Giambattista Vico*, cit., p. 229. Occorre, in questo senso, sviluppare le indicazioni avvalorate da alcune recenti interpretazioni giuridiche di Vico: l'invito è a contenere la «riduzione operata da Croce di Vico all'idealismo», nella prospettiva «di cogliere l'originalità di un metodo d'indagine [...] che si connota per il senso di realismo e attenzione alla materialità delle trasformazioni storiche concrete»: G. Azzariti, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Laterza, Roma-Bari 2021, p. 24.

⁸ Di «una filosofia non ignara della lezione di Giambattista Vico» scrive Pietro Piovani: P. Piovani, *La tradizione illuministica in Italia: riflessi nella cultura contemporanea*, in Id., *Indagini di storia della filosofia. Incontri e confronti*, Liguori, Napoli 2006, p. 531.

⁹ A. Giuliani, *La filosofia del processo in Vico ed il suo influsso in Germania*, in «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», (1992), 22, pp. 345-368.

¹⁰ L. Cajani, *La filosofia dei giuristi italiani*, Cedam, Padova 1955.

il richiamo a Vico è garanzia della filosoficità del diritto che, mentre di esso celebrava la storicità, lasciava aperto il campo della sua indagine come scienza pratica. Questo rinvio a *Vico* non è però discussione di *Vico*, non facendosi rintracciare un confronto autentico con il suo difficile testo. A esser privilegiata è, piuttosto, come si legge esemplarmente in Nicolini, la suggestione a guadagnare una «cognizione profonda dell'uomo e delle sue facoltà», quale elemento in cui avrebbe dovuto ritrovarsi «l'origine prima, la cagione, lo scopo, l'indole delle istituzioni umane»¹¹. Corre implicito in questo vichismo, più o meno dichiarato, un atteggiamento che prova a costruire un punto di vista esterno al giuositivismo, non rinunciando però ad indagare il diritto con gli strumenti di un'etimologia che celebra così le proprie ambizioni storiche e filosofiche.

In una stagione in cui entrambe le accennate tensioni si ordinano nella prospettiva di definire un modello epistemologico per lo studio del fenomeno giuridico, le tesi inaugurate da alcuni lavori monografici avevano accreditato un'interpretazione in chiave sociologica e psicologica di Vico¹², disponendo quasi naturalmente il magistero vichiano a costituirsi come riferimento del laboratorio condotto da taluni degli esponenti che avrebbero animato, in Italia, l'indirizzo positivo della filosofia giuridica¹³. Soprattutto nell'opera di Alessandro Levi e, prima

¹¹ Su questi aspetti, e per i relativi riferimenti bibliografici: F. Tessitore, *Momenti del vichismo giuridico-politico*, cit., spec. pp. 98 e ss.

¹² Di queste tendenze, fu opera tra le più influenti quella di Carlo Cantoni (*G.B. Vico. Studi critici e comparativi*, Civelli, Torino 1867). Pur in parziale critica nei riguardi di quel lavoro, il tema si insedia nella sensibilità della filosofia giuridica, come accade in special modo nell'opera di Giuseppe Vadalà Papale (*Dati psicologici nella dottrina giuridica e sociale di G.B. Vico*, F.lli Bocca, Roma 1889). Su ciò, cfr. altresì G. Solari, *L'indirizzo psicologico nelle scienze giuridiche*, F.lli Bocca, Roma-Milano-Torino 1905.

¹³ Richiamando particolarmente l'opera di Carle, Vanni, Levi: F. Treggiari, *Enciclopedia e 'ricerca positiva'*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, a cura di A. Mazzacane, P. Schiera, il Mulino, Bologna 1990, p. 180 e ss. Più recentemente, torna su di un Vico alla scuola del positivismo italiano come tema che «non bisogna trascurare»: L. Lacché, *Il canone*

di lui, di Roberto Ardigò, taluni motivi vichiani – tra i quali il rapporto istituito dal filosofo napoletano tra *verum e factum*¹⁴ – sono assunti così come traccia per lavorare sulle nozioni di *fatto sociale* e *fatto giuridico*, nell’esplicito intento di fondare una filosofia del diritto *positiva*, chiamata a privilegiare il dato dell’effettività del fenomeno giuridico.

Se Vico è un pensatore al quale alcune delle principali correnti giurifilosofiche ottocentesche, implicitamente o esplicitamente rinviano, il quadro ideologico in cui il vichismo più profondamente si inserisce si delinea nella dialettica tra *scienza e vita*.

È, quest’ultimo, un tema che trova spazio nella sensibilità tardo-ottocentesca a più riprese, e per esso le interpretazioni psicologiche e sociologiche di Vico appaiono naturalmente agevolare l’accreditamento di uno specifico modello epistemologico per le scienze umane del tempo, rivolto a costruire uno sguardo *positivo* sulla realtà sociale. Nel caso della filosofia del diritto, si delinea per altro verso un ancora più impegnativo progetto del quale il rinvio a Vico si fa talvolta funzione.

Com’è noto, sul finire dell’Ottocento, si determinano le condizioni per quella divaricazione tra giuristi e filosofi sulla quale pagine ancora preziose sul piano ricostruttivo si ritrovano nel lavoro, ormai risalente, di Luigi Cajani¹⁵. Era questa una condizione che non ritrovava solo nelle accennate questioni epistemologiche il proprio punto nevralgico, dacché essa era naturalmente destinata a concentrarsi sulla definizione stessa del concetto di diritto.

Il panorama che va componendosi nella filosofia giuridica tra Otto e Novecento è tutt’altro che lineare, articolandosi in approcci radicati su salde premesse filosofiche e in scuole che, in Italia, di esse sono le custodi. Più profondamente, pur nelle divergenze, si coltiva però una pro-

eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», (2010), 39, pp. 153-228 (spec. pp. 226 e ss.).

¹⁴ G. Vico, *De Antiquissima Italorum Sapientia*, a cura di M. Sanna, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005, p. 14.

¹⁵ Cfr. *supra*, nt. 10.

spettiva condivisa, che mira alla definizione di uno statuto identitario della disciplina, e si misura sulla *realtà* o *idealità* del concetto di diritto.

Se, del tutto evidentemente, il richiamo al tema della *realtà* del diritto assume i termini di un appello/manifesto in cui si riconoscono coloro i quali restano al di fuori del perimetro neo-idealistico, il tema in sé resta però affetto da connotazioni ambigue. Mentre, infatti, in un quadro riconducibile anche alla scuola storica, una tale tesi *realistica* assecondava inclinazioni rivolte a fondare una filosofia del diritto positivo, che imponeva di lasciar fuori, nel metodo e nel contenuto, ogni inflessione non tecnicamente positivizzata, intorno a questo stesso appello alla realtà del diritto prendeva corpo una tensione tra *vita* e *scienza* che andava rappresentandosi come uno dei principali elementi divisivi tra giuristi positivi e filosofi del diritto: questi ultimi, attraendone le traiettorie di indagine nel polo delle fascinazioni sociologizzanti di cui il positivismo ottocentesco di matrice scientifica era ancora depositario, i primi, ritrovando in esso ragioni a sostegno dell'adesione alle dottrine giuspositivistiche.

Com'è stato osservato, se i giuristi andavano così orientandosi verso la costruzione dommatica di un concetto di diritto *senza* politica, le correnti di indirizzo positivistico, rivolgendosi al fatto sociale e giuridico, parevano piuttosto propendere per una nuova dommatica, di cui in qualche modo l'istituzionalismo sarebbe stato erede¹⁶. La prospettiva che ne rappresentava il collante si consolidava nell'idea per cui i canoni di scientificità della conoscenza giuridica non avrebbero potuto ritrovarsi altrove che dal lato dell'effettività, un giudizio al quale affidare la questione del costituirsi delle formazioni sociali e della vita stessa delle istituzioni giuridiche.

Assecondando soprattutto queste ultime sensibilità, quest'ordine di problemi finisce per accordare uno specifico privilegio a una considerazione del *diritto come fatto* che diviene la chiave di accesso ad una

¹⁶ G. Marino, *La filosofia di Alessandro Levi tra positivismo e idealismo*, Jovene, Napoli 1976, p. 31 e ss.

dimensione della giuridicità estesa, ma non priva di solide basi scientifiche, per come essa appare connotata nel contributo di Roberto Ardigò, le cui influenze autenticamente vichiane sarebbero state riconosciute molti anni dopo da Alessandro Levi.

Rigettando una concezione ontologica e metafisica del reale, la dimensione della fattualità del diritto si ritrovava a essere ricompresa nella più generale questione della conoscenza della realtà del diritto: quel positivismo non si limitava così «ad essere un mero inventario superficiale» di una fenomenologia del reale, ma si costituiva, piuttosto, in continuità naturale con Vico, dacché capace di sviluppare «quanto di positivo vi era nella filosofia di G.B. Vico»¹⁷.

Giunto il tempo in cui all'indirizzo positivo poteva riservarsi il solo rango di «moda infausta», il tentativo di Levi di riannodare alla trama vichiana gli sviluppi maturati in seno a quell'esperienza non era solo una strategia per recuperare retrospettivamente il significato di una tradizione di studi e di pensiero. Questo positivismo ricostruito da Levi ritrovava Vico all'origine delle più «moderne» vedute del pensiero positivo, riconoscendone l'influenza nel *leit motiv* che più propriamente ne aveva contraddistinto i temi portanti, quali erano stati formulati da Ardigò, ma anche da Brugi, entrambi interpreti di una tendenza ad intendere il diritto come «formazione naturale» o «fenomeno psico-sociale»¹⁸.

Se è vero che «il nodo tematico della scuola positiva quando si avvicinava al diritto era il medesimo della scuola storica»¹⁹, l'indagine che si profilava negli orizzonti di ricerca coltivati dagli esponenti dell'indirizzo positivo si specificava nella necessità di definire «cosa sia come si sia co-

¹⁷ A. Levi, *Il diritto naturale in G.B. Vico* (1910), in Id., *Scritti minori di filosofia del diritto*, I, Cedam, Padova 1957, p. 223.

¹⁸ Scrive Levi: «il canone fondamentale del metodo moderno è quello di ricercare nelle formazioni storiche la spiegazione della vera natura delle cose sociali», con ciò indicando un compito definito per la filosofia giuridica, che avrebbe dovuto prendersi il carico di «partire da una ricerca genetico-evolutiva»: A. Levi, *Per un Programma di filosofia del diritto*, F.lli Bocca, Torino 1905, p. 42.

¹⁹ G. Marino, *Alessandro Levi tra positivismo e idealismo*, cit., p. 68.

stituita da che cosa derivi» la coscienza giuridica di un popolo, ma con l'ausilio degli strumenti di un'indagine positiva e, nella sua inclinazione, vichiana²⁰. Per la «moderna», ovvero positiva, gnoseologia, il «vero» è riposto nel «fatto» e ciò, mentre saldava sociologia e gnoseologia, articolava, nella necessità di ricostruirne il processo di istituzionalizzazione, *fatto sociale e fatto giuridico*.

Nel quadro dell'accennata contrapposizione tra scienza giuridica e filosofia del diritto, ciò consentiva, per altro verso, di assottigliare i rigidi e reciproci confini: se la dottrina giuridica sarebbe stata da intendersi né più né meno che nei termini di un segmento, sebbene speciale, della scienza della società, alla filosofia giuridica andava assegnato un mandato metodologico, anch'esso, implicitamente vichiano, rappresentandosi quale opera chiamata a stabilire connessioni, e pertanto naturalmente aperta al dialogo con la storia delle istituzioni giuridiche.

Il Vico accolto tra i *numi tutelari* dell'indirizzo positivistico non fa solo da supporto a un'indagine sulla coscienza giuridica a partire dalla coscienza umana. A Levi, egli pare precorrere «una concezione positiva del diritto, che rifiuta l'apriori puro nell'ordine logico»: occorre per questo accoglierne l'invito a concentrarsi sulla «naturalità del diritto e la sua origine sociale»²¹, affinché esso potesse intendersi, vichianamente, come «uno dei modi in cui si presenta il fatto sociale»²².

3. *Fatto linguistico e fatto giuridico. Sui motivi implicitamente istituzionalistici dell'indirizzo positivo*

Ciò che era maturato presso la Scuola del positivismo *critico*, come Levi lo aveva definito, era stato un modello di ricezione di un *classico* evidentemente del tutto esteriore tanto a preoccupazioni di natura filologica

²⁰ A. Levi, *Determinismo economico e psicologia sociale*, in Id., *Scritti minori di filosofia del diritto*, cit., I, p. 30.

²¹ A. Levi, *Il diritto naturale in G.B. Vico*, cit., p. 231.

²² A. Levi, *Quelques remarques à propos du droit et de la sociabilité* (1939), in Id., *Scritti minori di filosofia del diritto*, II, Cedam, Padova 1957, p. 213.

quanto ad ambizioni di tipo sistematico. Come rilevato da Giuseppe Capograssi, in fondo, questi autori «credevano di ricavare dal Vico o prestavano al Vico» dottrine che sarebbe stato vano andare a rintracciare nella sua pagina, sebbene esse avessero finito poi con il costruirvi «interpretazioni veramente geniali delle più secrete e vive esigenze di quel pensiero»²³. Priva di adeguati strumenti filologici, quella tradizione di letture sarebbe così apparsa come un *uso* di Vico non sostenuto da controllo delle fonti, che ritrovava nel suo «falsamente intravisto eclettismo» però non un limite, quanto, piuttosto, la più viva risorsa²⁴.

Se il severo giudizio espresso nel Novecento su questo Vico recepito dalla filosofia del diritto ottocentesca si consolidava nella percezione di una distanza, non solo diacronica, ma teorica, da quelle tendenze, ciò non vale a ridimensionare la prospettiva che essa aveva contribuito a far emergere.

Il tema del *fatto giuridico*, anche dopo il declino della scuola positivista, non sarebbe retrocesso a un grado di marginalità nell'attenzione della dottrina giusfilosofica a venire. Esso, piuttosto, può dirsi il nodo su cui si sarebbe concentrato l'approccio al diritto nei primi decenni del Novecento, nelle due diverse denotazioni che Croce, per un verso, e Santi Romano, per l'altro, avrebbero indicato.

Molti anni dopo, Pietro Piovani, in una stagione ancora decisiva per la storia recente della filosofia giuridica, sarebbe tornato su questi temi, sollecitato dagli sviluppi che nell'immediato Dopoguerra aveva sorprendentemente avuto un argomento capace di contenere in sé tutte e ciascuna le tendenze prodottesi nell'Ottocento sul tema del rapporto tra *fatto sociale* e *fatto giuridico*.

Già negli argomenti discussi dagli esponenti che avevano aderito all'indirizzo positivo, si era fatto vedere un certo e diffuso interesse per

²³ G. Capograssi, *Giudizio, processo, verità*, in Id., *Opere*, V, Giuffrè, Milano 1959, p. 74, in nota.

²⁴ N. Bobbio, *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*, in «Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto della Regia Università di Roma», (1942), III, p. 85.

l'argomento 'linguistico', *topos* certamente privilegiato della cultura filosofica e giuridica ottocentesca. Sebbene il tema del «parallelo» tra diritto e lingua, come noto, avesse guadagnato la propria centralità grazie alla giurisprudenza romantica²⁵, nella sensibilità positivistica, ancora una volta, la questione si era prestata ad essere posta al servizio di inclinazioni teoriche tese a privilegiare il dato della *socialità* e della *realtà* del diritto.

Sul finire dell'Ottocento, lingua e linguaggio rappresentano certamente lemmi ancora tra sé confusi, al punto che giuristi e linguisti ne fanno un uso spesso commutativo, rivolgendosi all'uno e all'altro termine, ora per intendere il fenomeno dell'espressione linguistica, ora per lavorare sull'origine e sul consolidamento di un sistema di regole e convenzioni che amministrano e rendono possibile la facoltà del linguaggio. Scontando una non ancora matura comprensione di questi problemi, sin dalla fine dell'Ottocento, in Italia circola un'attenzione latente ma pervicace per l'accostamento del diritto al fattore linguistico, non necessariamente debitrice del *locus* privilegiato in cui questo era stato teorizzato e illustrato, quello della filosofia e della giurisprudenza romantica.

Di marca sociologico-positivistica era stata l'impostazione della questione in uno scritto di Augusto Gaudenzi, il quale aveva ancorato alla metafora dell'organismo vivente la vita del diritto e quella della lingua, sebbene non andando di molto oltre l'enumerazione degli argomenti che potessero giustificare tale analogia²⁶. Quella sorta di descrizione delle occorrenze, che Gaudenzi formulava in omaggio all'atteggiamento

²⁵ Giuliano Marini ha indagato con acutezza il tema del «parallelo» tra lingua e diritto nella Scuola storica, individuandone le premesse in Grimm e valutandone l'eco «sia pure affievolita e meno diffusa» in Savigny (*Friedrich Carl von Savigny*, Guida, Napoli 1978, p. 163). Specificamente, su questo tema: G. Marini, *Il paragone tra diritto e linguaggio nella giurisprudenza romantica*, in «Atti e memorie dell'Accademia toscana di Scienze e Lettere La Colombaria», (1975), 40, pp. 231-256.

²⁶ A. Gaudenzi, *Lingua e diritto nel loro sviluppo parallelo*, in «Archivio giuridico», (1883), XXXI, 3-4, pp. 271-304.

scientifico cui aderisce l'indirizzo giuridico positivista, presentava tratti di ingenuità, ma riservava altresì utili elementi per riflettere su di una analoga natura che lingua e diritto mostravano di avere, nel proprio intimo sviluppo e sul piano della loro concreta realtà²⁷.

Quella impostazione tardo ottocentesca del problema apriva una strada, anche in favore di chi, come nel caso di Alessandro Levi, non avrebbe nascosto la sua insoddisfazione per quel metodo di indagine, risolvendosi per un intervento riformatore²⁸.

In realtà, diversamente da Levi e, ancor più, dalla prospettiva che sarebbe stata privilegiata anni dopo da Piovani, l'indirizzo sociologico-naturalistico era la rappresentazione plastica di un discorso condotto sul *linguaggio* che, assecondando una posizione teorica ben precisa,

²⁷ Più nel dettaglio, nel giudizio di Nencioni, Gaudenzi impiegava il parallelo tra lingua e diritto in un modo del tutto inadeguato a cogliere l'autentica funzione che si sarebbe dovuta affidare a quel tema. Se ne ritrovava affermata la funzione «oggettivante» della lingua (e del diritto), le quali erano ridotte sostanzialmente all'atto della verbalizzazione del pensiero, quali forme capaci di garantire la comune sua intelligibilità e socialità. Pur negando che vi fosse stato in quelle prove un tentativo di isolare analiticamente connessioni tra la lingua e il diritto tali da restar solide al di fuori dal discorso condotto dalla scuola storica, e pur senza ambire a elaborare di esso un rigoroso inquadramento teorico, per Nencioni restava comunque da riconoscere l'utilità di quella intuizione. Quest'ultima aveva consentito di intendere il «parallelo» tra diritto e lingua, alla luce della loro analoga natura e della loro concreta realtà: G. Nencioni, *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio* (1946), La Nuova Italia, Firenze 1989, pp. 10-11.

²⁸ Nella sua storia millenaria, vi era sempre stata una precisa alternativa alla base dell'accostamento tra il fatto linguistico e quello giuridico («Il linguaggio – come il diritto – è φύσει ο νόμος?» [p. 50]) e in questo quadro, ad avviso di Levi, occorreva leggere la posizione di Gaudenzi, il quale sposava una «soluzione totalmente immanentistica del problema», in favore della naturalità del linguaggio. Ma la natura è *organismo* regolato e soggetto alle leggi dell'evoluzione, come vogliono i «canoni spenceriani» cui quei contributi si rivolgono culturalmente: «preconcetti naturalistici», per Levi, che traslavano impropriamente nella filosofia del linguaggio e del diritto, degenerando «in un guazzabuglio inutile così per la scienza come per la filosofia»: A. Levi, *Diritto e linguaggio (Appunti preliminari)* (1931), in Id., *Scritti minori di filosofia del diritto*, II, parte prima, cit., pp. 50-52.

oggi avremmo difficoltà a non riconoscere come ricadente su ciò che intendiamo per *lingua*: l'argomento della naturalità del linguaggio, innestandosi nella premessa del darwinismo sociale di marca spenceriana, faceva concludere per una regolarità intelligibile degli sviluppi del fenomeno linguistico – come di quello giuridico –, i quali avrebbero dovuto intendersi come «sistema», ancorché organicisticamente inteso, di leggi e regole. È un aspetto che Levi aveva intuito con chiarezza, quando individuava quello che a suo avviso fosse il polo concettualmente opposto a questa impostazione, indicandolo nel «pregiudizio solipsistico» che vuole il linguaggio non assorbito dalla lingua, quale unico e autentico oggetto di indagine di una scienza linguistica che non può che essere sua filosofia. Refrattario a ridurre, come voleva Croce, la natura del linguaggio alla sua dimensione estetica e dunque individuale, Levi indirizzava così verso l'adesione ad una «socialità» del fatto linguistico e di quello giuridico la possibilità di rintracciare una terza via tra *individuo* e *sistema* oggettivato, i cui semi potevano ravvisarsi nelle vichiane «guise» con cui lo spirito concretizza le proprie forme nel contesto storico: diritto e linguaggio avrebbero dovuto intendersi come le espressioni che rivelano la storicità e la socialità insita nell'operare umano.

Si trattava di una strada che un altro esponente dell'indirizzo positivo, Giuseppe Carle, aveva percorso, quando aveva individuato il significato del «parallelo» nella tesi per cui «il linguaggio e il diritto [...] sono i due aspetti della parola sociale»²⁹. Pur ancora nel solco di questa lettura, ma in parziale discontinuità con l'interpretazione di Carle, con Levi il piano dell'indagine si spostava ancora oltre, per concentrarsi sulle forme in cui si stabilizza il darsi del diritto e del linguaggio. Non marginale era il peso che in questa nuova questione esercitava l'ambizione a contenere gli aspetti principali dell'impostazione crociana: al diritto e al linguaggio avrebbero dovuto conferirsi gli aspetti sociali dell'intuizione individuale (estetica) e

²⁹ G. Carle, *La filosofia del diritto nello Stato moderno*, I vol. 8, Unione tipografica, Torino 1903, p. 127. Su questi aspetti, si veda anche: G. Carle, *Prospetto d'un insegnamento di filosofia del diritto. Parte generale*, F.lli Bocca, Torino 1874, p. 53.

della volizione individuale (economica). Era in ragione di questa prospettiva, che occorreva non smarrire il processo di istituzionalizzazione riguardante tanto il fatto giuridico quanto quello linguistico, poiché, come nel caso delle lingue comuni o dei gerghi, che sono espressione particolari di vita associata, così nel diritto possono osservarsi analoghe forme di stabilizzazione, sorrette da gradi più o meno consolidati di istituzionalità. Nel seguire il loro prodursi al filosofo si ponevano innanzi direttrici capaci di generare lo sviluppo degli ordinamenti particolari, di cui, scrive Levi, potevano dirsi espressione gli statuti stessi delle «società criminose»³⁰.

La natura del discorso che si sviluppa sul «parallelo» tra diritto e lingua, anche per le sensibilità culturali cui è esposta la riflessione giusfilosofica tra Otto e Novecento, non è una *disputatio* tra iniziati. Si faceva strada, per il suo tramite, un laboratorio sul fenomeno giuridico inteso come *fatto*, tema su cui in qualche modo l'accostamento tra diritto e linguaggio (o quello tra «diritto e lingua») consentiva di lavorare. A sperimentarsi per il suo tramite era la dimensione di una normatività rivelata dal prodursi del fatto giuridico e di quello linguistico, l'uno e l'altro né forme meramente individuali né in sé prodotto esclusivo dell'opera di positivizzazione organica entro un sistema. Era uno spazio di ricerca aperto, in posizione naturalmente critica nei riguardi del formalismo espresso dal positivismo legalistico, pur senza precipitare apertamente all'interno di quelle tesi anti-formalistiche che erano state, e ancora sarebbero tornate ad esserne, la più importante e contestata reazione.

³⁰ Queste «hanno un loro particolare ordinamento [...] la cui struttura formale [...] non può, logicamente, non qualificarsi giuridica»: A. Levi, *Diritto e linguaggio*, cit., p. 65. Sull'argomento, che corre internamente alla filosofia giuridica del primo Novecento, oltre al celebre passo di Santi Romano sulla intrinseca giuridicità delle «associazioni a delinquere» (*L'ordinamento giuridico* [1918], a cura di Mariano Croce, Quodlibet, Macerata 2018, p. 50) si era espresso Benedetto Croce («Il diritto di un'associazione a delinquere ha, contro a sé, il diritto di una società più vasta; soggiacerà a questo secondo, come al più forte; soggiacerà meritatamente come il non morale al morale; ma vive come diritto e soggiace come diritto»): B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto a filosofia dell'economia* (1907), a cura di Carlo Nitsch, Giuffré, Milano 2016, p. 40.

Non vi è dubbio che la cornice del sistema crociano, sia dal lato della determinazione circa la natura pratica (ed economica) del fatto giuridico, che per la simmetrica definizione estetica, dal lato della teoretica, di quello linguistico, offrisse a quegli studiosi un tavolo di lavoro, in qualche caso una solida guida, sicuramente un banco di prova. Per i primi due aspetti, soccorreva una prospettiva ancora innominata, di matrice implicitamente *istituzionalistica*, la quale trapelava alla fine dell'Ottocento nella forma di un'esplorazione della dimensione sociale e normativa del fatto linguistico e di quello giuridico³¹.

In polemica con la sua impostazione ottocentesca, la riflessione che la filosofia del diritto consacra al tema del «parallelo» tra diritto e lingua nei primi decenni del Novecento si lascia così interpretare alla luce di due esigenze che in qualche modo si alimentano reciprocamente³²: la discussione del crocianesimo e il tentativo di riconoscere, ed eventualmente ricondurre, talune intuizioni che erano maturate in quel clima culturale a una prospettiva di matrice istituzionalistica, la quale emergeva nel quadro della tesi sulla «socialità» tanto dal «fatto giuridico» quanto dal «fatto linguistico»³³.

Se l'accento impresso dall'indirizzo positivistico all'argomento del «parallelo» del diritto con la lingua esaurisce il suo fascino presso gli studiosi della filosofia del diritto con il declino di quell'esperienza, il tema sembra tornare in auge, negli anni che seguono la fine del Secondo conflitto mondiale, nella sensibilità della linguistica. Per la nuova scuola dell'istituzionalismo linguistico, è la pubblicazione di *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, a firma di Giovanni Nencioni, a farne da cassa di risonanza, dacché in essa si leggeva un'indicazione di metodo per la scienza del linguaggio che avrebbe dovuto trarre frutto dai modelli maturati in seno all'esperienza giuridica circa il fatto e la sua istituzionalizzazione.

³¹ G. Carle, *La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale*, F.lli Bocca, Torino 1890, spec. p. 336 e ss.

³² A. Levi, *Diritto e linguaggio*, cit., pp. 56-57.

³³ Su ciò: M. Fotia, *L'istituzionalismo di Santi Romano tra diritto e politica*, in «Democrazia e diritto», (2011), 1-2, pp. 135-174.

In linguistica, si erano insediate in quegli anni preoccupazioni diverse, sebbene convergenti in un convinto programma riformatore. Per un verso, è il tema del linguaggio a imporsi, in funzione della strategia di allontanamento dalla prevalente accezione naturalistica impressa dai neo-grammatici ottocenteschi agli studi filologici e glottologici; su di un altro versante, non meno impegnativo, si costruiva un diverso e più complesso tavolo di lavoro.

Pur riconoscendo alle tesi crociane sul linguaggio il merito principale di aver disancorato l'indagine linguistica da uno stretto naturalismo, per indurla nell'area degli studi storici, l'accoglimento di un punto di vista sulla lingua come «la realtà istituzionale e sistematica» che è alla base dell'atto linguistico, non si limitava ad aprire un varco nella linguistica di fede crociana, rivolgendo lo sguardo ancora oltre, verso le opportunità che lo strutturalismo offriva sul piano della definizione della lingua e del linguaggio. *Istituzione e sistema* erano i concetti in cui si consolidava «l'apporto principale della psicologia e della sociologia», ed essi consentivano di affermare, contro Croce, che «una storia dell'istituzione “lingua” nella sua totalità e nei suoi elementi» fosse certamente legittima, ma a patto di recuperare la centralità dei concetti di «istituto» e «costume» nella definizione di ciò che dovesse intendersi per «lingua». Se occorreva riconoscere che la tradizione linguistica fosse stata profondamente segnata da una convinta adesione nei riguardi del principio dell'oggettività della lingua, a questa tradizione era giunto il tempo di affiancare – o forse, di far prevalere – una teoria dell'atto del parlante, il quale è l'individuo che interagisce con il sistema di fatti linguistici in cui è immerso, in un'opera di perpetuo rinnovamento.

In questo approccio, Pietro Piovani avrebbe riconosciuto un tratto originale, capace di correre internamente alle pure diverse accezioni con cui erano intese le prospettive dell'istituzionalismo linguistico e giuridico³⁴: un'occasione che gli consentiva di non rinunciare, ana-

³⁴ In questi termini, «l'istituzionalismo linguistico non rinnega ma inverte l'esigenza normativa dell'ordine dei parlanti così come l'istituzionalismo giuridico non rinnega l'esigenza normativa insita in ogni ordine giuridico»: P. Piovani, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità*, cit., p. 515.

logamente agli studiosi della sua generazione, a raccogliere l'invito a riflettere sulla definizione del diritto e sull'ufficio conoscitivo della sua scienza³⁵.

Nelle idee di Piovani, ciò indicava l'opportunità di riannodare le fila del contesto culturale e filosofico in cui l'argomento del «parallelo», nella stessa considerazione dei linguisti, aveva preso corpo. E questo contesto si era consolidato nell'ambizione della cultura italiana a farsi interprete di una tradizione comune, che si ritrova e si divideva su Croce e, da ciò, su Vico.

Una questione, quest'ultima, intesa dal filosofo napoletano come espressione di una tensione di non poco momento per le stesse sorti della filosofia giuridica del secondo Novecento.

4. «L'invocata protezione di Vico»

All'inizio degli anni Sessanta, quando Piovani consegna agli *Scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo* il suo lavoro su lingua e diritto, il confronto con la dottrina giuridica auspicato in Italia dalla nascente scienza del linguaggio del dopoguerra non era andato oltre il prodursi di prove interessanti, ma tutto sommato occasionali.

Sintetizzava la difficile opera di interlocuzione con la linguistica di matrice istituzionalistica la non univoca determinazione circa la definizione di *istituto*; sollecitava, per altro verso, la prospettiva teorica alla quale essa si era rivolta, alla ricerca di un punto di vista capace di non far confluire la dimensione individuale e quella oggettivata e in cui potesse studiarsi tanto il fenomeno linguistico, quanto il fatto giuridico.

Nel giudizio di Piovani, si è dinanzi alla trama che corre interna a tutti gli sviluppi della ricerca su questi temi del secondo dopoguerra, la quale, nel suo complesso, si fa riconoscere come uno sforzo che unitariamente si è orientato a costruire le condizioni di una traslazione semantica e concettuale: assorbire nel concetto di «istituto» ciò che de Saussure in-

³⁵ G. Nencioni, *Ancora di lingua e diritto*, in «Lingua nostra», (1962), XXIII, 4, p. 98.

tendeva per «struttura»³⁶. Alle spalle di queste tensioni, vi era da riconoscere però un problema crociano e, prima ancora, vichiano.

La questione crociana era invero molto più impegnativa sotto il profilo teorico di quanto i linguisti avevano pensato fosse. Era infatti del tutto evidente che essa richiedeva di affrontare una linea di sviluppo che per questi temi muoveva da Vico, misurando da ciò le interpretazioni che, alla scuola di Nencioni e Devoto, si erano prodotte. Ciò appariva marcatamente quando si provava a rintracciare in Croce un antesignano della prospettiva istituzionalistica, come accade in Devoto, colpevolmente tralasciando di considerare le «dubbie concessioni della dottrina linguistica crociana al concetto di *istituto*»³⁷. Ancor più lo era, allorché si mancava di considerare e discutere la «maniera crociana di interpretare la dottrina linguistica del Vico senza volerne studiare le intime connessioni con l'esperienza giuridica, connessioni nelle cui pieghe potrebbero trovarsi non pochi precorrenti di una teoria istituzionalistica della lingua ed anche del diritto»³⁸.

Al cospetto della crucialità di tale ultimo problema, appariva tutto sommato agevole prender posizione sulla polemica che, alla fine degli anni Quaranta, aveva visto protagonisti Giacomo Devoto e Francesco Carnelutti³⁹. In realtà, ad avviso di Piovani, Devoto si cimentava con un avversario artificiale. L'ovvia constatazione per cui il diritto fosse «nella consapevolezza della propria mobilità [...] avvedutamente più progredito della lingua»⁴⁰, rappresentava non già il *limite*, quanto, piuttosto, la principale *risorsa* della dottrina giuridica e proprio ad essa si sarebbe

³⁶ P. Piovani, cit., pp. 518 e ss.

³⁷ P. Piovani, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità*, cit., p. 513.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Per questa polemica: G. Devoto, *Jus. Di là dalla grammatica*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», (1949), 85, pp. 414-418; e si veda il precedente articolo di Francesco Carnelutti: *Di là dal diritto*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», (1949), 84, pp. 108-116 (ora in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II voll., Cedam, Padova 1953, pp. 83-92).

⁴⁰ P. Piovani, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità*, cit., p. 508.

dovuto attingere nello studio parallelo tra il fatto linguistico e del fatto giuridico, semplicemente perché solo così si sarebbe stati in grado di dotare di adeguato rigore la specifica prospettiva avanzata dall'istituzionalismo giuridico sui concetti di *istituto* e di *sistema*. Alla luce di questa asimmetria, il «parallelo» tanto invocato dai linguisti come chiave risolutiva per costruire il perimetro di una ricerca comune con i giuristi, non poteva che dirsi accostamento «imperfetto», come già Alessandro Levi aveva mostrato con significativi argomenti, e come Piovani affermava ora, riconducendone ulteriori ragioni alla lezione di Vico⁴¹.

Riannodare alla trama della filosofia vichiana le fila del dibattito che si era strutturato in seno alla linguistica non consentiva a Piovani solo di introdurre un argomento da utilizzare contro l'ingenua critica che Devoto aveva rivolto alla scarsa duttilità di una scienza giuridica incapace di recepire in termini autenticamente istituzionalistici il proprio oggetto. Tenendo in parallelo la ricostruzione critica delle tesi della scienza linguistica del dopoguerra all'esigenza di intervenire, per il suo tramite, sulla condizione della filosofia giuridica a lui contemporanea, Piovani ricavava le ragioni per dar conto di un'insoddisfazione nei riguardi di una scienza del diritto inconsapevole della principale rinuncia alla quale il formalismo giuspositivistico di matrice analitica acconsentiva, lì dove sacrificava sull'altare della definizione del diritto come enunciato linguistico il dato della sua intima storicità e socialità.

Sebbene apparentemente ricondotto al quadro di un dibattito che aveva come interlocutori manifesti i linguisti, la «invocata protezione di Vico» consentiva così al filosofo napoletano di guardare alla condizione

⁴¹ Per la relazione istituita da Vico tra lingua e costumi: G.B. Vico, *Scienza nuova seconda*, a cura di F. Nicolini, Laterza, Bari 1942, pp. 79 e 188. Su questi aspetti, sottolineando come, sebbene il tema dell'origine del linguaggio in rapporto allo sviluppo delle lingue sia stato certamente al centro dell'interesse degli intellettuali illuministi, sia a Vico che si debba la più ampia discussione del rapporto tra linguaggio e lingua, come anche la più ricca serie di sollecitazioni rispetto al suo specifico legame con la vita dei popoli e delle loro istituzioni: A. Varvaro, *Storia della lingua. Passato e prospettive di una categoria controversa*, in «Romance Philology», (1972), 26, 1, p. 18 e ss.

della scienza giuridica a lui contemporanea, costruendo un tavolo di lavoro. Occorreva superare l'orientamento ad intendere il linguaggio come «un sistema di segni rigorosamente definiti e pertanto tutti quanti espliciti» e riconoscere in questa aspirazione ciò che in fondo essa era: il tentativo di affidare a una «semantica pura» la codificazione di segni, «nei quali la mobilità espressiva del linguaggio, fatta tutta di impliciti sottintesi, si esaurisce e si irrigidisce»⁴². In linguistica, questa prospettiva aveva avuto il proprio consolidamento al cuore di un'*impasse* che si sperimentava nell'esigenza a costituire una scienza rigorosa del linguaggio capace di assecondare l'istanza di separare la sua *analisi* dalla sua *filosofia*. Ma ciò suggeriva di restare vigili circa il crinale «inevitabile e pericoloso» al quale il profilo di una tale semantica si esponeva, in ragione di un'attenzione per la *parola* come forma oggettivata del pensiero che, mentre conferiva certezze confortanti, si candidava anche ad essere un rifugio, dinanzi al «cozzare di valori conoscitivi, morali ed estetici che caratterizzano la vita contemporanea»⁴³.

La medesima 'protezione vichiana', per altro verso, poneva un tema assai più complesso, perché percorso da traiettorie interne al crocianesimo tutt'altro che pacifiche.

In via di premessa, occorre riconoscere all'istituzionalismo linguistico una vena pragmatistica, la quale si saldava al presupposto di una specifica teoria della conoscenza centrata sull'esperienza, piuttosto che sulla teoresi: «in una simile valutazione dell'ordine del reale il richiamo del linguista a fenomeni del diritto è rinvio da un'esperienza a un'esperienza».

La costituzione del dato linguistico come «esperienza» è però anche qualcos'altro, per Piovani: si trattava del principale segnale capace di

⁴² P. Piovani, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità*, cit., p. 534 e ss. Per le conseguenze che questo specifico punto di vista produce sulla lettura acuta che Piovani propone circa alcuni paradossi del sistema kelseniano: P. Piovani, *Il significato del principio di effettività*, Giuffrè, Milano 1953.

⁴³ G. Nencioni, *Orientamenti del pensiero linguistico italiano*, in «Belfagor», (1952), 7, p. 251.

avvertire il vichismo implicito alla proposta istituzionalistica avanzata dalla linguistica del secondo dopoguerra, una vocazione di cui Piovani trova traccia soprattutto nella prospettiva di Nencioni, il quale, non accidentalmente, costituiva come propri interlocutori, dal lato della riflessione filosofica sul diritto, Flavio Lopez de Oñate e Giuseppe Capograssi, quest'ultimo senza dubbio, ad avviso di Piovani, «il più vichiano dei pensatori italiani contemporanei»⁴⁴.

⁴⁴ P. Piovani, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità*, cit., p. 502. Particolarmente su Capograssi, a ricostruirne la prospettiva in sintonia con alcune delle principali direttrici indicate da Piovani, e internamente ad una tradizione giusfilosofica di ascendenza vichiana: G. Marino, *Analisi, azione diritto uomo comune. Cinque saggi per Giuseppe Capograssi*, Editoriale scientifica, Napoli 2006.